



Studio
Ammoscato & Partners

SUPPLEMENTO Speciale Agosto

Convertito il Decreto Fiscale	2
Le novità della conversione del c.d. Decreto <i>Omnibus</i>	9

SPECIALE agosto 2025 - Convertito il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n. 108/2025, di conversione con modifiche del D.L. n. 84/2025 relativo a "Disposizioni urgenti in materia fiscale".

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di Vostro interesse.

Art. 1, comma 1, lett. a)	Tassazione separata Viene modificato l'art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
Art. 1, comma 1, lett. b)	Lavoro dipendente Viene integrato l'art. 51, comma 5, TUIR, precisando che i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
Art. 1, comma 1, lett. c - g)	Lavoro autonomo Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. All'art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis, stabilendo che, in deroga all'esenzione prevista per il rimborso delle spese sostenute in forza dell'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997. Tale deroga si applica anche per quanto riguarda l'IRAP. Sempre l'art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con: - comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e - comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 177-bis, TUIR, costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR. In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-bis nell'art. 54-ter, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.

Art. 1, comma 1, lett. c - g)	<p>Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall'art. 54-septies, TUIR, viene modificato il comma 2, primo periodo, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997.</p>
Art. 1, comma 1, lett. h)	<p>Reddito di impresa</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo. Inoltre, all'art. 109, TUIR, sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 5-bis, prevedendo che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/1992, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997; e - il comma 5-ter, con cui è stabilito che tali spese, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle medesime condizioni di cui sopra.
Art. 1, comma 1, lett. i)	<p>Operazioni straordinarie e attività professionali</p> <p>Per effetto del nuovo comma 4-bis dell'art. 177-bis, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all'art. 10-bis, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui all'art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.</p>
Art. 1, comma 1-bis	<p>Tassazione usufrutto e costituzione di diritti reali di godimento</p> <p>Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre rappresenta una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lett. b) e b-bis) al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.</p>
Art. 3	<p>Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</p>

	<p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 216/2023, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e non più anche collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p>
Art. 8	<p>Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore Viene stabilito che la disciplina fiscale previste dal D.Lgs. n. 117/2017 entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.</p>
Art. 9	<p>Reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica Viene modificato l'art. 17, comma 6, lett. a-<i>quinquies</i>), D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che la deroga del precedente comma 5 si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) - a-<i>quater</i>), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Quanto sopra non si può applicare alle operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'art. 17-<i>ter</i>, D.P.R. n. 633/1972, mentre, in sede di conversione in Legge, è stato ammesso nei confronti delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 276/2003. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di una misura di deroga comunitaria. In attesa della deroga, l'opzione del prestatore e del committente affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.</p>
Art. 10	<p>Disposizioni in materia di split payment Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti IVA; con il Decreto MEF di cui al comma 1 dell'art. 17-<i>ter</i>, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge di conversione.</p>
Art. 12	<p>Termini di presentazione delle dichiarazioni 2024 Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Inoltre, non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Le disposizioni di cui sopra non rilevano ai fini della riapertura del CPB avvenuta a</p>

	mezzo dell'art. 1, D.L. n. 167/2024, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'art. 1, comma 2, Legge n. 189/2024.
Art. 12-ter	<p>Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al CPB 2025/2026</p> <p>Viene previsto che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.</p> <p>Il ravvedimento è applicabile per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento.</p> <p><u>Determinazione della base imponibile</u></p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. <p>La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.</p> <p><u>Aliquote</u></p> <p>Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l'aliquota del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; b) 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. <p>Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l'imposta sostitutiva è pari al 3,9%.</p> <p>Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.</p> <p><u>Soggetti con ricavi e compensi entro 5.164.569 euro</u></p> <p>I soggetti:</p>

- con un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione (lett. c)), cessioni di alcuni strumenti finanziari (lett. d) e cessioni di obbligazioni ecc. (lett. e)),

- compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR,

fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento in presenza di una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate al COVID-19, introdotte con i Decreti MEF adottati in attuazione del combinato disposto dell'art. 9-*bis*, comma 7, D.L. n. 50/2017 e dell'art. 148, D.L. n. 34/2020;

b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-*bis*, comma 6, lett. a), D.L. n. 50/2017;

c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 2 agosto 2025, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%;

b) la base imponibile dell'IRAP è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%.

Le imposte sostitutive sono diminuite del 30% per cento, a eccezione dell'ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Versamento imposta sostitutiva e perfezionamento del ravvedimento

Premesso che il valore complessivo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro, il versamento è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il

	<p>termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.</p> <p>Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'art. 5, TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, imputati ai singoli soci per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.</p> <p>Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.</p> <p><u>Effetti del ravvedimento</u></p> <p>Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:</p> <p>a) intervenuta decadenza dal CPB di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;</p> <p>b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'art. 2621, c.c., e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;</p> <p>c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione;</p> <p>d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione.</p> <p>Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento con applicazione della proroga al 31 dicembre 2028.</p> <p>Infatti, in deroga all'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.</p> <p>È, inoltre, previsto che restano validi i ravvedimenti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022, già effettuati al 2 agosto 2025, e non si dà luogo a rimborso.</p>
Art. 13	<p>Differimento per il 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali</p> <p>Viene disposta la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni</p>

dei redditi, IRAP e IVA dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi.

La proroga riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (pari a 5.164.569 euro).

Beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quali società, associazioni e imprese soggette agli Isa) e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, S.r.l. in trasparenza e imprese familiari).

Il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA.

Sono compresi nella proroga:

- i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello RedditiPF 2025;
- le imposte sostitutive;
- la cedolare secca;
- l'IVIE; e
- l'IVAFE.

I versamenti che fruiscono della proroga potranno essere effettuati entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi. È, inoltre, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025.

Per quanto riguarda le società di capitali, essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell'esercizio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio d'esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti derivanti dal modello RedditiSC 2025 devono essere effettuati ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).

SPECIALE agosto 2025 - Le novità della conversione del c.d. Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 relativo a "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali", ribattezzato Decreto Omnibus. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 4, commi 2 e 3	<p>Proroga superbonus nelle zone colpite dagli eventi sismici</p> <p>Intervenendo sull'art. 119, D.L. n. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-ter.1., stabilendo che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, D.L. 34/2020.</p> <p>In coerenza con la proroga di cui sopra, viene modificato anche l'art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023, introducendo la previsione per cui la deroga opera anche per le spese di cui all'art. 119, comma 8-ter.1, D.L. n. 34/2020, sostenute nell'anno 2026.</p>
Art. 4, comma 5	<p>Proroga al 2025 dell'agevolazione per la zona franca zone colpite dai sismi</p> <p>Viene estesa al 2025 l'agevolazione di cui all'art. 46, comma 2, D.L. n. 50/2017, prevista per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca ricompresa nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2, D.L. n. 189/2016, e consistente, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei suddetti Comuni, delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;b) esenzione dall'IRAP derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente art. per l'esercizio dell'attività economica;d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>A tal fine sono stanziati, per il 2025, 11,7 milioni di euro.</p>

<p>Art. 6</p>	<p>Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con 2 o più figli</p> <p>Viene posticipata al 2026 l'entrata in vigore dell'esonero per le lavoratrici madri previsto dall'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).</p> <p>In parallelo, viene riconosciuta dall'INPS per il 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.</p> <p>Sono escluse dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.</p> <p>La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>La somma non rileva ai fini ISEE.</p> <p>Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.</p>
<p>Art. 6-bis</p>	<p>Misure per la conciliazione lavoro - vita privata</p> <p>Viene previsto che l'art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c), n. 1 e 3, D.Lgs. n. 65/2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.</p> <p>Si ricorda che il comma 355, ha previsto che con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al regime IVA dei beni usati e degli oggetti d'arte e antiquariato. In particolare, viene modificato l'art. 36, comma 2, D.L. n. 41/1995, stabilendo che coloro che esercitano il commercio di beni mobili usati, suscettibili di</p>

	<p>reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, di oggetti d'antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono optare per l'applicazione del c.d. regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte a essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo rivenditore o importati da quest'ultimo. Viene modificata anche l'aliquota Iva a mezzo dell'inserimento del nuovo n. 1-<i>novies</i> alla Tabella A, Parte II-<i>bis</i>, D.P.R. n. 633/1972, che richiama gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b) e c) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al medesimo D.L. n. 41/1995, per i quali si applica il 5%.</p>
Art. 9- <i>bis</i>	<p>Disposizioni in materia di CPB</p> <p>In materia di versamento dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB, all'art. 2-<i>quater</i>, comma 8, D.L. n. 113/2024, viene introdotta la previsione per cui si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-<i>bis</i>, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.</p>
Art. 12	<p>Tempi di accredito dei pagamenti elettronici</p> <p>Intervenendo sull'art. 1, comma 66, Legge n. 207/2024, è stabilito che nei casi di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.</p>
Art. 14, comma 6- <i>bis</i>	<p>Apposizione del termine e durata massima al contratto di lavoro subordinato</p> <p>Viene apportata una modifica all'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; <p><i>b-bis</i>) in sostituzione di altri lavoratori.</p>